

Webinar ,11 maggio 2020

*LE IMPRESE ALL'ALBA DELLA FASE 2:
SPUNTI PER UNA GESTIONE CONSAPEVOLE DEI RISCHI*

*I rischi «indiretti»:
gli ammortizzatori sociali e i crediti
d'imposta*

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 «Cura Italia» (artt. 19 e ss.) ha previsto la possibilità di ricorso ad **ammortizzatori sociali** quali:

- Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (anche per imprese in CIGS);
- Fondo Integrazione Guadagni Straordinaria;
- Cassa integrazione in deroga;
- ...

Tali interventi sono dedicati alle imprese che:

sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Attivazione di ammortizzatori sociali (almeno per alcune giornate) contemporaneamente all'adozione del «lavoro agile» o, meglio, il lavoro da casa.

Tale particolare «connubio» porta ad un **rischio** che deve essere attentamente valutato e, cioè, che i dipendenti lavorino anche nelle giornate in cui dovrebbero essere in cassa integrazione (spesso per «eccesso di zelo» del lavoratore, a volte per richiesta dei manager)

Ciò **non è ammissibile** in quanto le finalità della cassa integrazione non sono quelle di fornire un sostegno economico e finanziario alle imprese ma di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato

Quali rischi?

All'impresa che ottenga la prestazione lavorativa del lavoratore nelle giornate in cui è in cassa integrazione potrebbero essere contestati:

- Truffa ai danni dello Stato (art. 640, co. 2, c.p.)
- Truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche /art. 640-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Per tutti questi reati **dolosi** è prevista la responsabilità dell'ente (D.Lgs. 231/01) e la possibilità di applicazione di sanzioni interdittive.

A ciò si aggiunga il caso del *manager* che «pretenda» l'erogazione della prestazione lavorativa, magari sotto minaccia di licenziamento.

In questo caso, sarebbe contestabile anche il reato di:

- Estorsione (art. 629 c.p.).

Indagini su queste situazioni potrebbero essere avviate da:

- Denunce dei dipendenti (magari in seguito a licenziamenti che dovessero sopravvenire)
- Denunce da parte di *whistleblower*

Quali – agevoli riscontri – potrebbero essere raccolti in fase di indagine?:

- Email inviate anche nel periodo di cassa integrazione
- Verifica dei tabulati telefonici
- Eventuali inviti a riunioni

Tutti elementi ricostruibili anche a distanza di tempo.

Cosa fare?

Chiare indicazioni ai lavoratori e ai loro Responsabili dell'obbligo di non lavorare nelle giornate di cassa integrazione.

I Responsabili dovranno verificare – per primi – il rispetto di tale circostanza.

Fornire indicazioni perché i lavoratori in cassa integrazione non ricevano richieste, telefonate, non partecipino a riunioni (ad esempio mediante disattivazione del cellulare aziendale o messaggio email di «*out of office*»).

L'Organismo di Vigilanza potrà verificare l'accesso ad ammortizzatori sociali, la presenza di lavoro da casa e verificare le misure prese richiamando la massima attenzione sul punto

I crediti d'imposta previsti dal D.L. 18/2020 «*Cura Italia*» e dal D.L. 23/2020 «*Liquidità*»:

- Accesso al credito d'imposta per sanificazione (art. 64, D.L. 18/2020);
- Accesso al credito d'imposta per canoni di locazione C/1 (art. 65, D.L. 18/2020);
- Accesso a detrazione/deducibilità d'imposta su donazioni (art. 65, D.L. 18/2020);
- Credito d'imposta per acquisto dispositivi di protezione individuale, prodotti igienizzanti e beni per il mantenimento del distanziamento sociale (art. 30, D.L. 23/2020).

Alcuni – possibili – aree di rischio

Sanificazione:

- Fatture riportanti interventi di semplice pulizia come sanificazione;
- Attività di sanificazione svolte da soggetti non abilitati.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):

- Acquisto di materiali non idonei

Ad esempio, il «**guazzabuglio medievale**» delle **mascherine** e della loro certificazione

Donazioni:

accordi per la restituzione di parte della donazione

Particolare attenzione dovrà essere prestata ai contenuti del «Decreto Rilancio». Si ipotizzano i seguenti interventi

- Contributi a fondo perduto per le imprese con calo del fatturato superiore a al 33%
- Credito di imposta per le locazioni delle PMI;
- Credito d'imposta per le spese di messa in sicurezza per la ripartenza
- *Pari passu* sostegno dello Stato alle ricapitalizzazione dei soci.

Rischi «reato»

Reati Tributarî: art. 2 del D.Lgs. 74/2000, operazioni oggettivamente inesistenti (indicazione in fattura di «sanificazione» per attività di pulizia per cui, invece, non è previsto il credito)

Salute e sicurezza sul lavoro: esecuzione di attività «difformi» da quelle previste dai protocolli comportandone una violazione. Possibile contravvenzioni e, in caso di contagio, anche optesi di omicidio o lesioni colpose.

Interesse e vantaggio = responsabilità dell'ente

L'**Organismo di Vigilanza** dovrebbe verificare l'accesso a tali crediti e monitorare i controlli implementati (ad es. la presenza delle certificazioni delle sanificazioni, l'abilitazione delle imprese che hanno effettuato la sanificazione mediante verifica della visura camerale).